SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 909-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 28 settembre 1977 (V. *Stampato n.* **1593**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 settembre 1977

Misure urgenti per l'editoria

Comunicata alla Presidenza il 14 ottobre 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La grave e perdurante crisi dell'editoria, il notevole aumento dei costi di produzione, i conseguenti considerevoli disavanzi delle aziende giornalistiche ed editoriali, la intervenuta scadenza della legge n. 172 del 1975 hanno imposto, in attesa della riforma generale in corso di approntamento, l'adozione del seguente provvedimento, contenente misure urgenti e temporanee in favore del settore.

La concessione, limitata al 31 dicembre 1977, di 22.500 milioni alle imprese editoriali sulla base del numero di copie vendute e di altri 2.500 milioni per le spese di diffusione desumibili in modo certo dai bilanci, è una ... boccata d'ossigeno. Deve essere l'ultima misura provvisoria, in attesa della revisione normativa globale, comprendente misure — come la Commissione ha espressamente proposto ed il Governo accettato — anche per la stampa periodica ingiustamente esclusa, per ragioni unicamente di bilancio, dal presente disegno di legge.

L'aiuto dello Stato alla stampa, ispirato alla esigenza di garantire il pluralismo nelle informazioni, evitando tentazioni di monopoli e forzature, deve essere accompagnato, ad avviso del relatore, alla attuazione del principio espresso nel quinto comma dell'articolo 21 della Costituzione, attraverso una disposizione che imponga la presentazione del bilancio da parte di tutte le aziende giornalistiche, ove siano esplicitamente indicate le forme ed i mezzi di finanziamento diretto ed indiretto: e questo per aver chiaro, come disposto per i partiti politici, ogni aspetto del problema.

Con queste considerazioni, a nome della Commissione, il relatore raccomanda al Senato l'approvazione del provvedimento.

MURMURA

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

5 ottobre 1977

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza non si oppone al suo ulteriore corso, preso atto delle precisazioni fornite dal rappresentante del Tesoro secondo cui dei 1.200 miliardi di presumibile gettito derivante dal decreto petrolifero numero 691 dell'ottobre 1976 ne sono stati finora utilizzati, a fronte di varie leggi di spesa, 1158, per cui sussisterebbe la sufficiente capienza per tale nuova spesa.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 25 mila milioni per l'anno finanziario 1977 a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. Tale contributo dovrà essere versato su apposito conto corrente infruttifero presso lo Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'Ente predetto.

Art. 2.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è abilitato a destinare lire 22.500 milioni del citato contributo per corrispondere alle imprese editoriali di giornali quotidiani una integrazione al prezzo della carta. L'integrazione spettante a ciascuna impresa editoriale è determinata in proporzione al numero di copie vendute nell'anno 1976 dei giornali quotidiani da essa editi.

Il numero delle copie vendute nel 1976 è ricavato dai dati contenuti nei bilanci depositati presso il Registro nazionale della stampa quotidiana, periodica e delle agenzie di stampa ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 3.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è abilitato a destinare i restanti 2.500 milioni del citato contributo straordinario per corrispondere a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani una integrazione straordinaria sulle spese avute nel 1976 per la diffusione.

L'integrazione spettante a ciascuna impresa editoriale è determinata in proporzione all'ammontare di dette spese per giornali quotidiani da essa editi, ricavato dai bilanci depositati ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 4.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sottoporrà alla Commissione tecnica per l'editoria di cui all'articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, piani di riparto risultanti in applicazione dei criteri indicati negli articoli 2 e 3.

La medesima Commissione è altresì incaricata di risolvere le questioni inerenti alla applicazione della presente legge.

Art. 5.

Le integrazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge saranno corrisposte durante l'anno 1977 dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta alle imprese editoriali in due rate corrispondenti ciascuna alla metà dell'ammontare complessivo, mediante prelevamenti del relativo importo dal conto corrente di Tesoreria di cui al precedente articolo 1.

La corresponsione delle suddette integrazioni cesserà in caso di aumento del prezzo attualmente in vigore dei giornali quotidiani.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sarà in tale ipotesi tenuto a versare immediatamente al competente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il contributo straordinario di cui all'articolo 1 e l'ammontare della rata già pagata alle imprese editoriali per la corresponsione delle integrazioni ad esse dovute ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 6.

All'onere di lire 25 mila milioni derivante nell'anno finanziario 1977 dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate risultanti dall'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.